



COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI E PER
L'EROGAZIONE DI ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI***

Art. 2,3, 38, 117, commi 2 lett. m), 4, 6 ed art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione

Articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

*Articoli 3, comma 4; 7 e 42, comma 2, lett. a) e 107 comma 3 lett. f)
del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

*Articoli 1, 2, 11, 28, 34,50, 51, 82 ed 83 dello Statuto Comunale
approvato con D.C.C. n. 48 del 21 dicembre 2005*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/10/2009

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 7 NOV. 2009 al 9 DIC. 2009

INDICE

Capo I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Destinatari	3
Art. 4	Finalità degli interventi economici	4
Art. 5	Programmazione finanziaria degli interventi economici	4
Art. 6	Tipologia dei contributi	5

Capo II° INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE A PERSONE E NUCLEI FAMILIARI

Art. 7	Procedura per l'assegnazione dei contributi	5
Art. 8	Erogazione dei contributi	6
Art. 9	Interventi economici urgenti	6
Art. 10	Rendicontazione dei contributi	6
Art. 11	Presenza in carico e piano individualizzato di assistenza	7
Art. 12	Condizioni di accesso agli interventi economici	7

Capo III° INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI

Art. 13	Procedura per l'assegnazione dei contributi	8
Art. 14	Erogazione dei contributi	9
Art. 15	Rendicontazione dei contributi	9

Capo IV° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 16	Contributi previsti per legge	10
Art. 17	Contributi con oneri a carico di altri enti o di privati	10
Art. 18	Concessione di contributi economici con bandi straordinari	10

Capo V° ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 19	Natura dei vantaggi economici	11
---------	-------------------------------	----

Capo VI° ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 20	Istituzione dell'Albo	11
Art. 21	Aggiornamento periodico dell'Albo	12
Art. 22	Pubblicità dell'Albo	12

Capo VII° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23	Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta	12
Art. 24	Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente	12
Art. 25	Monitoraggio degli interventi economici	13
Art. 26	Rinvio	13
Art. 27	Tutela dei dati personali	13
Art. 28	Entrata in vigore	13
Art. 29	Pubblicità del Regolamento	14

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento – in seguito definito Regolamento – disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da difficoltà economiche e sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Con il presente Regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità di concessione, da parte del Comune, di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici ad enti, pubblici e privati.

Art. 2 Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "*concessione di contributi*" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi etc.;

b) per "*concessione di sovvenzioni*" si intende il finanziamento totale o parziale, a fondo perduto, di iniziative di rilevante entità;

c) per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione di cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino. In particolare si intende:

- per "*sussidio*" un intervento atto a concorrere in via generale al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "*ausilio finanziario*" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

- per "*attribuzione di vantaggi economici*" si intende un contributo in natura, come la fruizione di beni o strutture di proprietà del Comune, a titolo di comodato d'uso, o la fruizione di un servizio, a titolo gratuito o con corresponsione di un corrispettivo di modica entità, di una somma a titolo di rimborso spese forfettario o a tariffa agevolata.

Art. 3 Destinatari

1. Possono usufruire degli interventi economici di cui al presente Regolamento:

a) persone fisiche;

b) persone giuridiche;

c) associazioni, comitati, gruppi, non aventi personalità giuridica, che svolgono attività finalizzate allo sviluppo ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Il presente Regolamento non si applica in ogni caso ad enti, con o senza personalità giuridica, che hanno ad oggetto il perseguimento di fini di lucro.

3. Le persone fisiche destinatarie degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Bosaro o registrati nell'anagrafe della popolazione temporanea che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.
4. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di estremo bisogno tali da esigere interventi non differibili e non gestibili dal Comune o Paese estero di residenza con la necessaria immediatezza richiesta dal caso. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza e temporaneo tenendo conto, per quanto possibile, delle disposizioni del Regolamento.

Art. 4

Finalità degli interventi economici

1. Gli interventi economici di cui al presente Regolamento sono prioritariamente destinati alla realizzazione delle finalità e dei programmi di interesse pubblico nei settori dei servizi alla persona ed, in particolare, della prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari ed integrano il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli ed in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà. L'integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di pieno recupero e reintegrazione sociale.
2. Con l'erogazione di interventi economici il Comune si propone altresì di promuovere e sostenere iniziative ed attività dirette allo sviluppo civile della comunità in tutte le sue forme ed alla sensibilizzazione ai valori della solidarietà e dell'integrazione sociale, culturale ed economica.

Art. 5

Programmazione finanziaria degli interventi economici

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito del potere di programmazione finanziaria e di indirizzo, determina nel bilancio annuale e pluriennale la dotazione finanziaria dei capitoli relativi agli interventi economici sulla base delle esigenze espresse dal competente Responsabile di Servizio secondo quanto previsto dal Testo unico degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal Regolamento di contabilità, nonché in relazione ai fabbisogni stimati con riferimento all'ambito territoriale di competenza.
2. La dotazione finanziaria assegnata a ciascun Responsabile può essere modificata nel corso di ciascun esercizio finanziario con le modalità previste dal T.u.e.l. e dal Regolamento di contabilità per le variazioni di bilancio e di piano esecutivo di gestione, anche secondo quanto previsto dall'art. 177 del D. Lgs. n. 267/2000, previa acquisizione di una relazione sui fabbisogni aggiuntivi a firma del Responsabile dei Servizi Sociali e dell'Assistente Sociale.
3. Nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Settore Servizi Sociali può essere definito un fondo per fronteggiare esigenze eccezionali e non preventivabili, da gestire, per quanto possibile, in base alle disposizioni del Regolamento.

Art. 6
Tipologia dei contributi

1. Le concessioni dei contributi possono avere carattere:
- a) ordinario – in caso di interventi connessi all'attività di rilevanza sociale, culturale, formativa, sportiva, ricreativa od inerente altri ambiti operativi rilevanti per lo sviluppo della comunità, esercitata con continuità o con cadenza periodica da associazioni, organizzazioni di volontariato, altri enti stabilmente operanti sul territorio comunale secondo quanto previsto dagli statuti e dagli atti costitutivi di tali enti;
 - b) straordinario – in caso di intervento “una tantum” diretto a garantire i livelli essenziali di vita (il minimo vitale) ed i bisogni primari propri del richiedente e del nucleo familiare di appartenenza per totale assenza di reddito o ad integrazione, anche parziale, del reddito; per evitare situazioni di indebitamento con eventuale addebito di interessi di mora ed assunzione di maggiori oneri connessi al ripristino di collegamenti delle utenze domestiche, nonché per evitare procedure di sfratto per morosità, di pignoramento e procedure equipollenti relativamente agli effetti negativi sul patrimonio degli interessati.

**Capo II° INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE A PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI**

Art. 7
Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Gli interventi economici sono definiti solo previa presentazione di istanza motivata ed, eventualmente, corredata della necessaria documentazione.
2. La domanda, secondo il modello di cui all'Allegato “A”, deve indicare i seguenti dati:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale;
 - motivazione sintetica della richiesta di intervento economico dell'Amministrazione Comunale;
 - entità del contributo/ausilio economico richiesto, espresso in cifre;
 - impegno espresso alla rendicontazione delle spese, ove prevista.

Il richiedente deve altresì sottoscrivere l'informativa relativa alle finalità, modalità e natura del trattamento economico di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

3. Il personale addetto all'ufficio competente in materia provvederà ad assicurare ogni assistenza necessaria alla compilazione della domanda ed a compilare la parte riservata all'Amministrazione Comunale apponendo un numero di protocollo.

4. L'istanza di contributo economico, debitamente protocollata, è trasmessa all'Assessore ai Servizi Sociali per una preliminare conoscenza e valutazione del caso ed, in seguito, sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale nei casi più critici o per la necessità di integrare i criteri generali disciplinati dal presente Regolamento con specifico atto di indirizzo o demandata direttamente al Responsabile di Servizio per l'adozione dei necessari provvedimenti gestionali, previa apposizione di un visto da parte dell'Assessore competente.

5. Il procedimento si conclude entro trenta (30) giorni salvo urgenza. Il termine si intende prorogato per ulteriori trenta (30) giorni per motivate e straordinarie esigenze istruttorie.

6. Il provvedimento relativo all'intervento economico deve dare dimostrazione dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati con il presente Regolamento.

7. In caso di rigetto della domanda di contributo l'autorità competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

8. In caso di riscontro di inesattezze nei dati dichiarati in via sostitutiva nella domanda di contributo, l'Amministrazione Comunale può intervenire in autotutela adottando un provvedimento di riduzione o, nei casi più gravi, di revoca del contributo precedentemente concesso, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento per dichiarazioni mendaci o per l'uso di atti falsi.

Art. 8

Erogazione dei contributi

1. L'autorità competente alla concessione del contributo può disporre previo accordo con gli interessati:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

2. L'autorità competente alla concessione del contributo può disporre la liquidazione del contributo per ratei nei casi in cui sia necessario controllare in itinere l'impiego del contributo per le finalità dichiarate e fermo restando l'obbligo di rendicontazione successiva, ove prevista.

Art. 9

Interventi economici urgenti

1. In presenza di bisogni di assistenza immediati l'erogazione del contributo può essere disposta, previa compilazione sottoscrizione dell'apposita domanda, dal Sindaco entro il limite massimo di € 100,00, anche mediante buono economale. Il rimborso all'Economo avverrà secondo le disposizioni del vigente Regolamento per il servizio economato.

Art. 10

Rendicontazione dei contributi

1. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio economico nei casi di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

2. Per l'assistenza economica agli indigenti od ai meno abbienti l'erogazione del contributo è concessa in unica soluzione in via anticipata senza obbligo di rendicontazione.

Art. 11

Preso in carico e piano individualizzato di assistenza

1. Nei casi di maggiore gravità le persone fisiche destinatarie di assistenza economica saranno coinvolte in un "percorso di aiuto sociale" o "progetto individualizzato di assistenza" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4.

2. La presa in carico si articola in tre momenti:

2.1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente sociale, attraverso un colloquio e la definizione della domanda espressa dal richiedente e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase

prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

2.2 predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

2.3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 12

Condizioni di accesso agli interventi economici

Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito costituiscono il parametro di riferimento per **tutti gli interventi economici** di cui al presente capo, salvo deroga motivata:

• Condizioni accesso

1. Requisiti di cui all'art. 3;
2. avvio del percorso di cui all'art. 11, nei casi più gravi;
3. collaborazione alla "presa in carico" del servizio sociale e al "piano individualizzato di assistenza" definito con esso nei casi previsti;
4. redditi inferiori ai parametri del minimo vitale;
5. altri requisiti specificamente previsti.

• Definizione della situazione reddituale

La condizione economica dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione I.S.E.E. in corso di validità, in base al D.Lgs. n. 130/2000 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. n. 109/1998 e al D.P.C.M. n. 242/2001.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, prevale la condizione reddituale al momento di presentazione della domanda, tenendo comunque conto degli altri indicatori presenti dalla certificazione ISEE.

• Coinvolgimento della rete parentale

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Capo III° INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI

Art. 13

Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Gli interventi economici sono definiti solo previa presentazione di istanza motivata ed, eventualmente, corredata della necessaria documentazione.
2. La domanda, secondo il modello di cui all'Allegato "A.1", deve indicare i seguenti dati:
 - ragione sociale del soggetto richiedente;
 - codice fiscale e/o partita I.v.a.;
 - fini statutarie;

- motivazione sintetica della richiesta di intervento economico dell'Amministrazione Comunale;
- entità del contributo/ausilio economico richiesto, espresso in cifre;
- impegno espresso alla rendicontazione delle spese, ove prevista.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata con apposita procura, da allegare in originale od in copia conforme.

Il richiedente deve altresì sottoscrivere l'informativa relativa alle finalità, modalità e natura del trattamento economico di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. Il personale addetto all'ufficio competente in materia provvederà a compilare la parte riservata all'Amministrazione Comunale e ad apporre un numero di protocollo.

4. L'istanza di contributo economico, debitamente protocollata, è trasmessa all'Assessore ai Servizi Sociali per una preliminare conoscenza e valutazione del caso ed, in seguito, sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale nei casi ritenuti opportuni o per la necessità di integrare i criteri generali disciplinati dal presente Regolamento con specifico atto di indirizzo o demandata direttamente al Responsabile di Servizio per l'adozione dei necessari provvedimenti gestionali, previa apposizione di un visto da parte dell'Assessore competente.

5. Il procedimento si conclude entro trenta (30) giorni salvo urgenza.

Il termine si intende prorogato per ulteriori trenta (30) giorni per motivate e straordinarie esigenze istruttorie.

6. Il provvedimento relativo all'intervento economico deve dare dimostrazione dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati con il presente Regolamento.

7. In ogni caso in cui sia necessario controllare in itinere l'impiego del contributo per le finalità dichiarate e fermo restando l'obbligo di rendicontazione successiva, ove prevista, l'autorità competente all'adozione del provvedimento può disporre la liquidazione del contributo per ratei. Sono fatte salve le specifiche convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti richiedenti il contributo.

8. In caso di rigetto della domanda di contributo l'autorità competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

9. In caso di riscontro di inesattezze nei dati dichiarati in via sostitutiva nella domanda di contributo, l'Amministrazione Comunale può intervenire in autotutela adottando un provvedimento di riduzione o, nei casi più gravi, di revoca del contributo precedentemente concesso, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento per dichiarazioni mendaci o per l'uso di atti falsi.

Art. 14

Erogazione dei contributi

1. L'autorità competente alla concessione del contributo può disporre previo accordo con gli interessati:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda su indicazione del legale rappresentante o dell'organo amministrativo dell'Ente.

2. L'autorità competente alla concessione del contributo può disporre la liquidazione del contributo per ratei nei casi in cui sia necessario controllare in itinere l'impiego del contributo per le finalità dichiarate e fermo restando l'obbligo di rendicontazione successiva, ove prevista.

Art. 15
Rendicontazione dei contributi

1. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio economico entro 3 mesi dal termine delle iniziative e programma o entro le tempistiche indicate, caso per caso, dall'Amministrazione Comunale con il provvedimento di concessione.

CAPO IV° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 16
Contributi previsti per legge

1. Nel caso in cui il contributo economico sia previsto direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti, oggettivi e/o soggettivi, e l'Amministrazione Comunale sia indicata dalla legge come autorità competente all'istruzione del procedimento amministrativo per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, per il controllo formale di determinati adempimenti e per l'erogazione del contributo stesso, a seguito trasferimento dei relativi fondi di bilancio, l'Amministrazione Comunale procedente non dispone di poteri discrezionali di tipo concessorio ma del solo potere di autotutela in caso di difetto dei presupposti per la concessione del contributo.

Art. 17
Contributi con oneri a carico di altri enti o di privati

1. Nel caso in cui l'onere dell'intervento economico sia a carico di altri enti o di privati ma la gestione del procedimento concessorio compete, per delega o per altro atto di natura organizzatoria, all'Amministrazione Comunale, si applicano, in assenza di altre disposizioni, le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 18
Concessione di contributi economici con bandi straordinari

1. L'Amministrazione Comunale può disporre, in via straordinaria, sulla base di specifici atti di indirizzo approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, la concessione di contributi economici sulla base di appositi bandi, finalizzati a dare risposte a specifici bisogni di assistenza economica dei cittadini residenti nel comune.

2. In tali casi il bando costituisce la "legge speciale" della procedura, prevalendo in via temporanea sulle disposizioni del presente Regolamento.

CAPO V° - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 19

Natura dei vantaggi economici

1. Per "vantaggio economico" si intende un contributo in natura, come la fruizione di beni o strutture di proprietà del Comune (sale convegni, teatro, impianti sportivi, alloggi etc.), a titolo di comodato d'uso, o la fruizione di un servizio, a titolo gratuito o con corresponsione di un corrispettivo di modica entità, di una somma a titolo di rimborso spese forfettario o a tariffa agevolata.
2. Di norma il vantaggio economico è concesso con provvedimento amministrativo e previa sottoscrizione di apposita convenzione diretta a regolare il rapporto tra le parti e il corretto utilizzo dei beni di proprietà comunale o dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, da redigersi nella forma di scrittura privata salvi gli obblighi formali previsti dal codice civile a pena di nullità e dalle disposizioni fiscali. Non è richiesta la sottoscrizione della convenzione per l'uso occasionale.
3. Si rinvia per quanto non disposto dal presente Regolamento a quanto previsto dai Regolamenti comunali sull'utilizzo delle strutture di proprietà comunali o per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

CAPO VI° - ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 20

Istituzione dell'Albo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 è istituito l'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono state erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 21

Aggiornamento periodico dell'Albo

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il competente Responsabile del Servizio cui è affidata la tenuta dell'Albo provvede al suo aggiornamento.
2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, sono stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, disciplinati dal presente Regolamento, sono inseriti nell'Albo di cui al precedente articolo. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o di regolamento sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione.

Art. 22
Pubblicità dell'Albo

1. L'Albo dei soggetti beneficiari degli interventi economici di cui al presente Regolamento può essere consultato da ogni cittadino. Il Responsabile del Servizio preposto alla tenuta dell'Albo ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità, anche assumendo le iniziative necessarie per l'informatizzazione del medesimo.

CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

1. I beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

2. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dal Servizio competente.

Art. 24
Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

1. I cittadini e gli enti che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente e decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

Art. 25
Monitoraggio degli interventi economici

1. Il competente Responsabile di Servizio, su indirizzo dell'Assessore competente o della Giunta Comunale, cura, anche in collaborazione con l'Assistente sociale, il monitoraggio degli interventi economici e delle erogazioni effettuate ed, in particolare:

- a) effettua controlli con riguardo all'istruttoria e agli importi delle erogazioni economiche per verificare l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure;
- b) elabora, su indicazione dell'Assessore ai Servizi Sociali, della Giunta Comunale o degli organismi di controllo interno, specifici indicatori e raccoglie dati relativi ai bisogni sociali emergenti ed alle erogazioni effettuate ai fini dell'orientamento della programmazione dei

servizi ed altresì per ottemperare alle richieste informative che pervengono da altri Enti (es: Regione Veneto, Azienda U.l.s.s., Istat, enti previdenziali ed assistenziali etc.).

Art. 26 **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e le altre norme di legge, di carattere generale o speciale, e discipline regolamentari vigenti in materia di contribuzioni economiche, di emergenza abitativa, di sostegno al reddito e di servizi di assistenza economica alla persona ed alla famiglia.
2. In caso di conflitto tra le norme del presente Regolamento e le norme sopravvenute, statali e/o regionali, aventi carattere imperativo, nelle more della formale revisione del Regolamento, si applica la disciplina sovraordinata.

Art. 27 **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a tal fine dà all'interessato l'informativa prevista dall'art. 13 del decreto, secondo lo schema allegato al presente regolamento sotto la lettera "B".
2. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socioassistenziali, in conformità con le normative sulla privacy.

Art. 28 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 83 del vigente Statuto Comunale.
2. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

Art. 29 **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, è trasmessa:
 - a tutti i Responsabili dei servizi comunali;
 - agli Amministratori Comunali;
 - all'Organo di revisione economico-finanziaria.

ALLEGATO "A" - DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO
(per persone fisiche e nuclei familiari)

**AI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BOSARO**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ Residente a BOSARO – Via/P.zza/Loc. _____
N. _____ C.F. _____ tel _____ - indirizzo e.mail _____

CHIEDE

Un contributo ordinario straordinario urgente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di € _____ = per far fronte ad un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a (indicare la causa dello stato di difficoltà/disagio/bisogno – per es. stato di disoccupazione – assenza o carenza di reddito etc.) _____

DICHIARA

Di impiegare il contributo per spese di primaria necessità /sostentamento / (specificare la modalità di impiego del contributo)

SI IMPEGNA

A rendicontare le spese sostenute su richiesta dell'Amministrazione concedente il contributo.

DICHIARA

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri.

DICHIARA

Altresì di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi e per l'erogazione di altri interventi economici di assistenza sociale a persone ed enti pubblici e privati.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sulle finalità, modalità e natura del trattamento dei dati personali raccolti nonché sull'esercizio del diritto di accesso ai medesimi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ss.mm.ii..

Distinti saluti.

ALLEGATI: (Elenco documenti allegati)

Bosaro, _____ firma _____

Spazio riservato all'ufficio comunale

1° caso (presentazione diretta)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Modalità di identificazione:

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento :

Tipo(*) _____ n. _____

rilasciato da _____

_____ in data _____

Data _____ **FIRMA DEL DICHIARANTE**

(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

ALLEGATO "A.1" - DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO
(per persone giuridiche ed enti privi di personalità giuridica)

**AI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BOSARO**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ Residente a BOSARO – Via/P.zza/Loc. _____
N. _____ C.F. _____ tel _____ - indirizzo e.mail _____

CHIEDE

In qualità di legale rappresentante o di procuratore di (indicare l'Ente rappresentato)

Un contributo ordinario straordinario urgente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di € _____ = a sostegno dell'attività statutaria ed, in particolare, dell'iniziativa/progetto _____ (eventuale denominazione del progetto) che si svolgerà nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ o nella giornata di _____;

l'utilizzo del bene/struttura di proprietà comunale (dati identificativi ed ubicazione del bene) _____ per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ o nella giornata di _____ al fine di realizzare l'attività ed i fini statuari e/o l'iniziativa/progetto _____ (eventuale denominazione del progetto):

- o a titolo gratuito;
- o con corresponsione di una somma a titolo di rimborso spese forfettario di € _____;

la fruizione di un servizio erogato dall'Amministrazione Comunale:

- o a titolo gratuito;
- o con corresponsione di una somma a titolo di rimborso spese forfettario di € _____ o a tariffa agevolata di € _____;

DICHIARA

Di impiegare il contributo economico per le spese di seguito elencate e desumibili dal preventivo di spesa/dalla stima dei costi allegata alla presente (specificare la modalità di impiego del contributo)¹

SI IMPEGNA

A rendicontare le spese sostenute su richiesta dell'Amministrazione concedente il contributo².

¹ Da compilare solo in caso di concessione di contributo in denaro.

² Da compilare solo in caso di concessione di contributo in denaro.

DICHIARA

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, che i dati contenuti nella presente richiesta sono veritieri.

DICHIARA

Altresì di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi e per l'erogazione di altri interventi economici di assistenza sociale a persone ed enti pubblici e privati.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sulle finalità, modalità e natura del trattamento dei dati personali raccolti nonché sull'esercizio del diritto di accesso ai medesimi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ss.mm.ii.

Distinti saluti.

ALLEGATI: (Elenco documenti allegati)

Bosaro, _____

firma _____

Spazio riservato all'ufficio comunale

1° caso (presentazione diretta)	2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. Modalità di identificazione: _____ Data _____	Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento : Tipo(*) _____ n. _____ rilasciato da _____ _____ in data _____
IL DIPENDENTE ADDETTO	Data _____ FIRMA DEL DICHIARANTE (*) Passaporto, carta d'identità, patente, certificato o visura camerale ecc.



COMUNE DI BOSARO

Provincia di Rovigo

P.zza Madonna S.Luca n. 9 - Tel. 0425-932029 - Fax. 0425- 465140
E-mail sindaco@comune.bosaro.ro.it

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Si informa, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che i dati personali raccolti sono trattati per finalità istituzionali del Comune di Bosaro, nel rispetto delle misure di sicurezza (art. 33 e ss.), delle finalità di rilevante interesse pubblico in materia di rapporti di lavoro (art. 112 e ss.), nonché del regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.C.C. n. 4 del 30/01/2006) e delle circolari interpretative del Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione e con impegno da parte Sua di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'efficace espletamento delle finalità istituzionali del Comune.

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, compresi gestori di pubblici servizi, soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni, nell'ambito del territorio nazionale, per i necessari adempimenti di legge, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei documenti contenenti i dati personali a Lei relativi. I dati verranno altresì comunicati agli Istituti di Credito di cui il Comune di Bosaro si avvale per il pagamento e l'incasso delle somme dovute per il contratto e per i procedimenti ad esso connessi.

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto.

Il titolare del trattamento è: IL COMUNE DI BOSARO – sede in Piazza Madonna San Luca n. 9

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003, che per qui di seguito riproduciamo integralmente:

"7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. (Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii.)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. rivolgendosi al titolare del trattamento-Comune di Bosaro.

Data _____

IL SINDACO
RANDOLO REMO

Per accettazione _____

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/2009 con atto n. 53;

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi

dal 07/11/2009 al 09/12/2009;

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il 9 DIC. 2009

Data 10 DIC. 2009



Il Segretario Comunale

Anna Maria